



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 97754 del 11 giugno 2013

Oggetto: Strutture ricettive con somministrazione di alimenti e bevande ai soli ospiti - Articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 8, comma 2, dell'allegato 1 (previsto dall'articolo 1) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 - Richiesta ulteriori chiarimenti

Si fa seguito alle ulteriori richieste di chiarimenti inoltrate dalle Amministrazioni locali che leggono in copia con riferimento all'obbligatorietà o meno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata da parte di una struttura ricettiva.

Le Amministrazioni in discorso chiedono, nello specifico, se tale requisito professionale debba ritenersi obbligatorio o meno nel caso in cui il titolare di un'attività ricettiva intenda svolgere anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, evidenziando al riguardo che l'articolo 8, comma 2, dell'allegato 1 (previsto dall'articolo 1) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, cosiddetto "Codice del Turismo", il quale aveva ricompreso nella licenza di esercizio dell'attività ricettiva anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 80 del 2012 e quindi non più applicabile.

Il Comune di (...) nel precisare, altresì, che l'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 79 del 2011 ha abrogato sia la legge 29-3-2001, n. 135, sia l'articolo 83 del decreto legislativo n. 59 del 2010 che prevedeva espressamente il regime della SCIA per l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico-ricettive, chiede di conoscere, a fronte del vuoto normativo creatosi, con quale atto debba pertanto essere comunicato l'avvio di un'attività ricettiva considerato inoltre che l'articolo 16 dell'allegato 1 (previsto dall'articolo 1) del decreto legislativo n. 79 del 2011, che prevedeva l'istituto della SCIA per l'avvio e l'esercizio di tali strutture, è stato dichiarato incostituzionale e che il Regolamento della Regione Lazio del 24-10-2008, n. 17, il quale disciplina le strutture alberghiere, prevede ancora un regime autorizzatorio.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il citato articolo 8, comma 2, dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, disponeva che: *"Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientra, altresì,*



unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati (...). Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura ...”.

Visto il contenuto della disposizione in questione che legittimava il soggetto, titolato a svolgere l'attività ricettiva, a svolgere anche l'attività di somministrare alimenti e bevande ai soggetti non alloggiati e verificata l'assenza di rinvio all'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva 123/2006/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, la scrivente Direzione, con parere del 28-9-2011, n. 0179780 aveva ritenuto all'epoca, anche al fine di non vanificare la portata innovativa della disposizione in discorso, di poter prescindere dall'obbligatorietà del possesso della qualificazione professionale prevista dal citato articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, fatte salve comunque le disposizioni in materia di programmazione di cui all'articolo 64, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 nonché il rispetto dei criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17.12.1992, n. 564, recante il *“Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”* alle cui disposizioni, come precisato dal Ministero dell'Interno con nota del 25 agosto 2011, prot. n. 557/PAS/U/015552/12000.A *“... soggiacciono senza alcuna distinzione e possibilità di deroga tutti i locali e le aree nelle quali viene svolta, anche solo temporaneamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*.

Tale articolo, però, come evidenziato dalle Amministrazioni locali in discorso, è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 80 del 2012. La Corte, infatti, ha osservato che l'articolo 8 dell'allegato 1 contiene una classificazione delle strutture ricettive e che tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal D.P.C.M. 13 settembre 2002, aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome. Secondo i giudici della Corte il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione non può essere oggetto di sola sfera legislativa di competenza dello Stato, ma coinvolge quella delle Regioni, anche relativamente al rapporto tra principi fondamentali e legislazione di dettaglio.

Stante quanto sopra, pertanto, anche alla luce della dichiarata incostituzionalità del citato articolo 8 dell'allegato 1, la scrivente ritiene che non possa più prescindere dall'obbligatorietà del possesso del requisito professionale. Pertanto, il soggetto titolato a svolgere l'attività ricettiva può svolgere anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soggetti non alloggiati solo qualora esso sia in possesso del relativo requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.. Non solo, nel caso di specie, l'inizio dell'attività di somministrazione al pubblico è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3, dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.; nelle zone non tutelate l'apertura è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



Oltre quanto sopra, la scrivente ritiene opportuno segnalare a codesto Dipartimento le problematiche connesse al possesso dei requisiti professionali nel caso di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate nelle strutture in discorso.

Il possesso di tali requisiti, in caso di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, non era richiesto a far data dalla soppressione della sezione speciale “Imprese Turistiche” del Registro Esercenti il Commercio (istituita dall’articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217) ad opera dell’articolo 11, comma 4, della legge di riforma della legislazione nazionale del turismo 29 marzo 2001, n. 135. La medesima legge n. 135 del 2001 è stata poi abrogata dall’articolo 3, comma 1, lettera l) e sostituita dal citato decreto legislativo n. 79 del 2011, il nuovo Codice del Turismo. Tale soppressione aveva infatti determinato che l’esercizio dell’attività di impresa ricettiva (albergo, hotel, campeggio, etc.) abilitava ad effettuare unitamente all’attività ricettiva, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e alle altre di cui sopra.

L’articolo 3 del decreto legislativo n.79 del 2011 non è stato dichiarato incostituzionale e pertanto resta valida l’abrogazione della legge n. 135 del 2001, la quale, con l’articolo 11 comma 4, aveva previsto la soppressione della citata sezione speciale “Imprese Turistiche”. Al riguardo la scrivente ritiene che tale soppressione possa ritenersi ancora valida.

In tal caso, infatti, si pone la problematica della riviviscenza di norme abrogate da disposizioni anch’esse successivamente abrogate. A tale riguardo la scrivente concorda con l’orientamento giurisprudenziale che sostiene che *“L’abrogazione della norma abrogante non comporta la riviviscenza della norma precedentemente abrogata: in assenza di una dichiarazione espressa dal legislatore, non si ha effetto ripristinatorio delle norme preabrogate. Ciò che è morto non può tornare in vita, principio dominante in dottrina e giurisprudenza”* (cfr. Cassazione 11 aprile 1951, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 254/1987). Tale orientamento, peraltro, è ribadito nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 2 maggio 2001, prot. n. 1/1.1.26/10888/9.92 che al punto 3.5 così recita: *“se si intende fare rivivere una disposizione abrogata non è sufficiente abrogare la disposizione abrogativa, ma occorre specificare espressamente tale intento, abrogando la norma abrogatrice e richiamando la norma abrogata; ovvero più semplicemente abrogando la norma abrogatrice e riproponendo ex novo la disposizione già oggetto di abrogazione. In ogni caso, la riviviscenza ha effetto ex nunc”*.

Stante quanto sopra la scrivente Direzione ritiene che la soppressione della sezione speciale “Imprese Turistiche” operata dalla legge n. 135 del 2001 possa ritenersi ancora valida e pertanto il requisito professionale per la somministrazione alle persone alloggiate continui a non essere dovuto.

Ritiene, altresì, che possa comunque sostenersi la non necessità del requisito professionale nel caso della somministrazione di alimenti e bevande ai soggetti alloggiati trattandosi, nel caso di specie, di attività di somministrazione non al pubblico espressamente indicata alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (cfr. circolare n. 3656/C del 12-9-2012).



Con riferimento, infine, alla dichiarata incostituzionalità delle disposizioni che individuavano la disciplina procedurale amministrativa, cioè la SCIA prevista dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico-ricettive, e al conseguente vuoto normativo creatosi al riguardo, la scrivente Direzione ritiene che tale quadro normativo non possa che determinare un ritorno alle singole discipline regionali ed alle loro disposizioni specifiche per l'avvio e la modifica delle attività turistico-ricettive. Ovviamente, se le singole discipline regionali hanno nel frattempo previsto la SCIA per l'inizio delle attività ricettive, anche se la sentenza n. 80 ha cassato la SCIA del Codice del Turismo, l'istituto di semplificazione potrà essere applicato ai sensi delle leggi regionali medesime.

Stante comunque gli argomenti in questione la presente nota è inviata a codesto Dipartimento, il quale è pregato di far conoscere anche alla scrivente Direzione il proprio avviso al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)